

# NUOVI ADEMPIMENTI PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE

**di  
Alessio  
Affanni**

L'art. 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), ha introdotto per gli enti di tipo associativo l'onere di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali. Ma di che si tratta? Lo ha chiarito la circolare n. 12/E dell'Agenzia delle entrate del 9 aprile 2009.

**Cosa cambia?**

D'ora in avanti le associazioni dovranno comunicare all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini dell'accertamento. Questo è previsto per tutti gli enti di tipo associativo che fruiscono della detassazione delle quote associative, dei contributi o dei corrispettivi degli associati: riguarda quindi anche gli enti che si limitano a riscuotere quote associative oppure contributi versati dagli associati.

La comunicazione dovrà essere effettuata compilando un apposito modello, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica (ad oggi il provvedimento non è stato ancora emanato, pertanto non si conosce il modello né è possibile provvedere alla comunicazione dei dati relativi all'associazione). Saranno tenuti alla comunicazione sia le associazioni già costituite, sia gli enti di nuova costituzione.

Nella circolare si fa presente che, qualora gli enti associativi non assolvano all'onere della comunicazione nei termini e secondo le modalità stabilite, sia i contributi associativi sia i corrispettivi erogati dai soci verranno considerati come ricavi commerciali.

**Gli  
enti esonerati**

Fermo restando il potere di controllo dell'Agenzia delle entrate, sono escluse dall'onere della comunicazione dei dati:

- le associazioni pro-loco che optano per l'applicazione dell'Iva agevolata prevista dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398;
- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali (decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995).

In particolare, per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato, laddove l'associazione svolga attività commerciali diverse da quelle consentite e non adempia all'onere della comunicazione, decade dalle agevolazioni fiscali derivanti dall'iscrizione al registro regionale (con annessa perdita della qualifica di Onlus) e ad essa verrà applicata la normativa prevista per gli enti commerciali. ■